



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

Città Metropolitana di Napoli
Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

UFFICIO DEL PAESAGGIO

Settore VIII – Servizio Paesaggio

+39 081 906729 Fax +39 081 9067 60 e-mail: paesaggio@comunebarano.it e-mail cert.: paesaggio@pec.comunebarano.it
Via Corrado Buono, 1 – 80070 Barano d'Ischia (NA) - C.F.: 83000730636 – P.I.V.A.: 03949260636

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 02 DEL 13.02.2020

PARERE FAVOREVOLE DELLE AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA DEL VINCOLO

(art. 32 L. 47/85 e ss. mm. ed ii., art. 146, comma 8, del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii.)

OGGETTO: Istanza di permesso a costruire in sanatoria prot. n. 6736 del 23.09.2019, per “Opere in difformità alla Concessione Edilizia n. 86/83 del 09.07.1983 eseguite su un vecchio fabbricato” sito in Barano d'Ischia alla Piazza Testaccio, e riportato in N.C.E.U. al foglio n. 30 p.lla n. 348 sub 4 -Istanza di condono edilizio ai sensi della Legge 724/94 prot. com. n. 1860 del 24.02.1995.

DITTA: Sig.ra CONTE RAFFAELA nata a Barano d'Ischia il 09.05.1931.

RICHIEDENTE: Sig. NAPOLEONE GIORGIO, nato a Barano d'Ischia (NA) il 05.06.1967 e residente in Finale Emilia (MO) alla via Nazario Sauro n. 7.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL PAESAGGIO

PREMESSO:

- **che** con nota prot. n. 6736 del 23.09.2019, l'ing. Giorgio Di Tommaso, su delega dell'attuale proprietario, sig. NAPOLEONE GIORGIO, nato a Barano d'Ischia (NA) il 05.06.1967 e residente in Finale Emilia (MO) alla via Nazario Sauro n. 7, C.F.: NPLGRG67H05A617O, provvedeva a richiedere l'esame delle istanze di condono edilizio avanzate ai sensi della L. 724/94 prot. com. n. 1860 del 24.02.1995 (dalla sig.ra Conte Raffaella proprietaria dell'epoca” e contestualmente provvedeva alla trasmissione della documentazione integrativa prevista dal “Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli interventi edilizi abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle Leggi 47/85 e 724/94” relativa agli interventi abusivi realizzati nel Comune di Barano d'Ischia e consistenti nella realizzazione di “Opere in difformità alla Concessione Edilizia n. 86/83 del 09.07.1983 eseguite su un vecchio fabbricato”, sito in Barano d'Ischia alla Piazza Testaccio, e riportato in N.C.E.U. al foglio n. 30, p.lla n. 348 sub 4, con i relativi elaborati tecnici e grafici a firma dell'ing. Di Tommaso Giorgio iscritto al Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n°B670;
- **che** nella predetta integrazione veniva trasmessa dalla predetta Ditta “Autocertificazione ed autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss. mm. ed ii., come previsto dall'art. 9 della Legge Regionale n° 10/2004, rubricato “Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 28.02.1985, n. 47, capo IV, ed alla legge, 23.12.1994, n. 724 art. 39”, giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 13.10.2011 avente ad oggetto “Indirizzi all'Ufficio tecnico Comunale circa il procedimento amministrativo per l'istruttoria delle istanze di condono edilizio inoltrate ai sensi delle leggi n. 47/85 e n. 724/94”;
- **che** per il rilascio di detto titolo edilizio in sanatoria necessita, tra l'altro, il parere preventivo ai fini paesaggistici così come prescritto dall'art. 32 della legge 47/85 e ss.mm. ed ii., in dipendenza del vincolo paesaggistico imposto su tutto il territorio di questo Comune con D. M. 09/01/1958, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/1958 nonché la relativa **Autorizzazione Paesaggistica** ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014

convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii.;

VISTO:

- l'art. 6 della Legge Regionale 1° Settembre 1981, n. 65 con cui sono state sub-delegate ai Comuni le funzioni Amministrative previste dall'art. 82, comma 2°, lett. b),d), e f) del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 per le zone sottoposte a vincolo paesistico;
- la Legge Regionale 23 Febbraio 1982, n. 10 che impartisce gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge sopraindicata;
- l'art. 32 della legge 28.02.1985 n. 47 e ss.mm. ed ii. e l'art. 39 della L. 724/94 e ss.mm. ed ii.;
- il Piano Territoriale Paesistico dell'Isola d'Ischia, approvato con D.M. del 08.02.1999;
- l'art.19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. "Isola d'Ischia" approvato col D.M. del 08.02.1999;
- il Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli Interventi Edilizi Abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, giusto articolo 1 punto 3 e articolo 6 del protocollo di intesa del 25 luglio 2001, intervenuto tra la Regione Campania e la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia, sottoscritto in data 17.03.2004 tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP – SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d'Ischia, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. vigente;
- la Delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 13.10.2011 con la quale si prende atto dell'approvazione del Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli Interventi Edilizi Abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, sottoscritto tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d'Ischia, in data 17.03.2004;
- che nella documentazione acquisita al protocollo generale del Comune al n. 6736 del 23.09.2019, con i relativi elaborati tecnici e grafici a firma dell'ing. Di Tommaso Giorgio, iscritto al Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n°B670, sono rappresentate le opere abusive consistenti nella realizzazione di **"Opere in difformità alla Concessione Edilizia n. 86/83 del 09.07.1983 eseguite su un vecchio fabbricato"**, così come riportato nei grafici progettuali, nella relazione tecnica d'accompagnamento e nel richiamato Modello di Autocertificazione che illustrano la consistenza degli interventi, lo stato dei luoghi, la natura e l'orografia del sito e la morfologia del suolo;

CONSIDERATO:

- **che** la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è esercitata dal Comune di Barano d'Ischia attraverso il parere espresso dall'Organo Collegiale di cui al comma 2° dell'ex art. 41 della L. R. n.16/04 (oggi **Commissione locale per il Paesaggio** (C. L. P.), ex art. 148 del D.Lgs. 42/04, così come prevista dalla Circolare esplicativa della Giunta Regionale della Campania del 02/08/2011, prot. n. 602279), previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza previsto dal comma 5° dell'art. 146 del D.Lgs 42/04 e ss. mm ed ii.;
- **che** la zona interessata dall'intervento ricade in **Zona "R.U.A."** del vigente **P.T.P.** ed in **Zona di "Centro Urbano"** del **P.V.C.P.**;
- **che** il Responsabile del Procedimento Urbanistico, geom. Salvatore Di Costanzo con scheda istruttoria del 11/10/2019, esaminata la documentazione tecnica prodotta, ha ritenuto l'istanza procedibile.
- **che** la **Commissione per il Paesaggio** esaminato il progetto con **verbale n° 17, punto n. 7 del 15/10/2019** ha espresso il seguente parere: "...omissis... *La commissione esaminata la pratica vista la scheda istruttoria e rilevato che trattasi di immobile oggetto di istanza di condono edilizio presentata ai sensi della L. 724/94, avente ad oggetto la sola realizzazione di un solaio intermedio all'intero della volumetria preesistente, realizzato in difformità alla concessione edilizia n. 86/83; rilevato che l'immobile ricade in zona di Centro Urbano e che lo stesso rispetta le prescrizioni degli artt. 4 e 8 del P.V.C.P.; ritenuto che le modeste opere di riqualificazione rientrano nell'annovero della manutenzione ordinaria e straordinaria, esprime parere favorevole all'unanimità. ...omissis...*";
- **che** con la *Relazione tecnica illustrativa nonché proposta di provvedimento di autorizzazione paesaggistica* del 29.10.2019, redatta ai sensi dell'art. 146, co. 7 del D.Lgs. n. 42/2004, ed allegata alla

107

documentazione trasmessa al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, unitamente agli elaborati grafici di progetto, il Responsabile del Procedimento Paesaggistico, ha accertato tra l'altro "...la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici..." nonché proposto il provvedimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di che trattasi in conformità al parere favorevole reso in data 15/10/2019 dalla Commissione per il Paesaggio con esclusione del pergolato barrato in rosso sull'elaborato grafico;

- **che** la suddetta documentazione trasmessa con nota prot. n. 7744 del 29/10/2019 al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in originale e coeva alla data di presentazione delle integrazioni prodotte, consisteva in: Copia conforme dell'istanza di condono edilizio prot. n. 1860 del 24.02.1995; Scheda istruttoria urbanistica del 11.10.2019 - copia; Relazione Tecnica Illustrativa nonché Proposta di Provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica del 29.10.2019; Relazione Tecnica; Relazione Tecnica opere di riqualificazione; Documentazione fotografica; Elab. Grafici stato dei luoghi; Elab. Grafici opere di riqualificazione;
- **che** la predetta documentazione veniva ricevuta al protocollo della Soprintendenza per Napoli e Provincia con il n. 17218 in data 13.11.2019;
- **che** il MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli con nota **prot. n° 1841 - P del 07.02.2020**, ed acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data **10.02.2020** al prot. n. **888** comunicava: "... tenuto conto che l'abuso oggetto dell'istanza di condono è ubicato all'interno della volumetria assentita con concessione edilizia 86/83 del 09/07/1983..."
"*...Considerato che l'abuso non ha determinato modifiche altimetriche rispetto alla concessione edilizia: **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in conformità della proposta pervenuta, e fatto salvo il diritto dei terzi, per le opere in oggetto ...*";
- **che** ai sensi dell'art. 146 c. 8 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n. 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii. "*...Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità...*";
- **di** dover dare esecuzione agli atti conseguenti, in conformità al suddetto parere vincolante del MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli reso con nota **prot. n° 1841 - P del 07.02.2020**, ed acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data **10.02.2020** al prot. n. **888**;
- **che** in data **12.02.2020** si provvedeva al ritiro, presso gli uffici competenti del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, delle copie della documentazione trasmessa con nota prot. n. **7744 del 29/10/2019** ed allegata alla nota prot. n. 17218 del 13.11.2019.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, lo scrivente, in virtù delle competenze attribuitegli con Decreto Sindacale prot. n. 184 del 13.01.2020, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di atti dettati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento vigente, inclusi atti amministrativi per l'esercizio delle funzioni sub-delegate dalla Regione Campania in materia di tutela ambientale (paesaggistica) con L.R. n°65 del 1° Settembre 1971 in conformità delle direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni di cui alla L.R. n°10 del 23 Febbraio 1982 aventi per oggetto "*Indirizzi programmatici e direttive per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n° 65/81: Tutela dei beni ambientali*";

R I L A S C I A

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

al sig. **NAPOLEONE GIORGIO**, nato a Barano d'Ischia (NA) il 05.06.1967 e residente in Finale Emilia (MO) alla via Nazario Sauro n. 7, C.F.: NPLGRG67H05A617O, per "**Opere in difformità alla Concessione Edilizia n. 86/83 del 09.07.1983 eseguite su un vecchio fabbricato**" sito in Barano d'Ischia

alla Piazza Testaccio, e riportato in N.C.E.U. al foglio n. 30, p.lla n. 348 sub 4, giusta istanza avanzata ai sensi della L. 724/94, prot. com. n. 1860 del 24.02.1995, come rappresentato sugli elaborati grafici allegati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii., **in conformità al parere favorevole vincolante del MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli reso con nota prot. n° 1841 - P del 07.02.2020**, ed acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data **10.02.2020** al prot. n. **888**, come di seguito riportato "**PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in conformità della proposta pervenuta, e fatto salvo il diritto dei terzi, per le opere in oggetto ...";

"Si evidenzia che le opere risultano, in ogni caso, non assentibili se relative ed incidenti su ulteriori aree, manufatti o parti di essi abusivamente modificati/realizzati e non sanati. Al Comune è demandata la verifica della legittimità dello stato di fatto del sito e dei manufatti esistenti".

La presente Autorizzazione viene rilasciata ai soli fini paesaggistici, rimettendo al Responsabile del Settore V le verifiche in relazione alla legittimità urbanistica-edilizia dell'immobile ed ai presupposti previsti dalla Legge 724/94, fatti salvi eventuali diritti di terzi.

L'efficacia della presente autorizzazione è disciplinata dal comma 4 e 11 dell'art. 146 D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire in sanatoria. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione a cura del Responsabile del Procedimento Paesaggistico, ai sensi dell'art. 146, commi 11 e 13 del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii., è annotata nell'elenco delle autorizzazioni liberamente consultabile per via telematica sul sito del Comune di Barano d'Ischia, è trasmessa immediatamente al richiedente, al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, alla Regione Campania unitamente al parere reso dalla predetta Soprintendenza nonché al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) per gli adempimenti consequenziali di propria competenza tenuto conto che le opere risultano non assentibili se relative ed incidenti su aree, manufatti o parti di essi abusivamente realizzati e/o modificati e non sanati, nonché per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal D.P.R. 380/01 e ss. mm. ii.

Ai sensi ai sensi del comma 12 dell' art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, "*L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado*".

Per la correttezza dei dati sopra riportati.

Il Responsabile del Procedimento Paesaggistico

(geom. Mattia Florio)



Il Responsabile per il Paesaggio

(arch. Mattia Di Costanzo)